

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019



Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

Cerchia di persone assicurate	AVS, AI, IPG Leggi federali – sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti – sull'assicurazione per l'invalidità – sulle indennità per perdita di guadagno (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità) Obbligatoriamente: tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa o aventi il loro domicilio civile in Svizzera. Restano riservati i contratti UE-AELS Facoltativamente: gli svizzeri domiciliati all'estero e i cittadini dell'UE-AELS residenti in uno Stato non appartenente all'UE-AELS Obbligo contributivo per tutte le persone: – persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età – persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno di età
Basi di calcolo	I contributi basati sull'intero reddito, senza limitazioni Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 85320.– Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti per compiti educativi e assistenziali
Prestazioni di vecchiaia	Rendita di vecchiaia (RV) min. 14 220.– all'anno / max. 28 440.– all'anno Tetto massimo delle rendite di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima. Uomini a partire dai 65 anni / donne a partire dai 64 anni Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di riduzione: 6,8% all'anno Versamento posticipato della rendita: 1 anno: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% / 4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)
Prestazioni per i superstiti	Rendita vedovile (mogli): 80% della RV Min. 11 376.– / max. 22 752.– – in caso di prole (indipend. dall'età), età min. 45 e durata del matrimonio di almeno 5 anni Rendita vedovile (anche mogli divorziate): 80% della RV – in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni, età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni, il figlio minore ha raggiunto al 18° anno di età dopo che la madre ha compiuto 45 anni Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo al 60% della rendita AVS individuale massima) min. 5688.– / max. 11 376.–
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino Provvedimenti d'integrazione, mezzi ausiliari Assegni per grandi invalidi bisognosi di aiuto, cure e sorveglianza permanenti
	Incapacità di guadagno temporanea Indennità giornaliera parallelamente ai provvedimenti d'integrazione Importo in funzione del reddito, 80% del reddito medio giornaliero + assegni per figli Indennità di maternità: le donne esercitanti un'attività lucrativa dipendente o indipendente ricevono l'80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno
	Incapacità di guadagno permanente Rendita d'invalidità 100% min. 14 220.– / max. 28 440.– Rendita per figli di invalidi 40% Diritto alla rendita: 100% a partire dal 70% di invalidità 75% a partire dal 60% di invalidità 50% a partire dal 50% di invalidità 25% a partire dal 40% di invalidità
Adeguamento delle prestazioni	Adeguamento delle rendite in base a un indice misto (evoluzione media dei prezzi e dei salari)
Finanziamento	AVS 8,4% / AI 1,4% / IPG 0,45% / AD 2,2% (fino a un salario di 148 200.–) AD 1% (a partire da un salario di 148 201.–) Il datore di lavoro e il lavoratore pagano metà ciascuno Contributo degli indipendenti 9,65%; per redditi inferiori a 56 900.– all'anno si applica una scala contributiva decrescente Contributo minimo 482.– all'anno

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

Prestazioni complementari	
Cerchia di persone assicurate	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Le persone domiciliate in Svizzera, cui spetta una rendita dell'AVS/AI. Gli stranieri dopo 10 anni e gli apolidi dopo 5 anni di dimora ininterrotta in Svizzera. Senza periodo di carenza per cittadini provenienti da Stati con convenzione di libero passaggio delle persone.
Basi di calcolo	Copertura del fabbisogno vitale (uscite . /. entrate) (abolizione dei limiti massimi)
Prestazioni di vecchiaia	La rendita AVS è la premessa necessaria per le prestazioni complementari
Prestazioni per i superstiti	Il diritto a prestazioni sussiste solo in concomitanza del diritto a una rendita per vedove/rendita per vedovi AVS
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino Quali prestazioni accessorie vengono rimborsate, tra l'altro, le spese per il dentista, la partecipazione alle spese fissata dalla cassa malati (ora diritto cantonale)
	Incapacità di guadagno temporanea Il diritto alle prestazioni esiste dal momento che nasce il diritto ad almeno 180 indennità giornaliere AI
	Incapacità di guadagno permanente Il diritto alle prestazioni è subordinato alla coesistenza del diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI
Adeguamento delle prestazioni	Adeguamento delle prestazioni contemporaneamente all'aumento delle rendite AVS e in caso di cambiamento delle condizioni personali o economiche.
Finanziamento	Nuova regolamentazione complessa, Confederazione ora copre ca. i 5/8

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

		LPP
	Cerchia di persone assicurate	<p>Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</p> <p>Obbligatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario superiore a 21 330.– presso lo stesso datore di lavoro– a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età contro i rischi di decesso e d'invalidità– a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età anche per la vecchiaia <p>Facoltativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– lavoratori indipendenti– persone non assicurate obbligatoriamente che lavorano per diversi datori di lavoro e il cui salario complessivo supera 21 330.–– dipendenti soggetti all'AVS, il cui datore di lavoro ha la sua sede al di fuori dell'UE/AELS e non ha sedi operative in Svizzera
	Basi di calcolo	<ul style="list-style-type: none">– Salario massimo computabile 85 320.–– Deduzione di coordinamento 24 885.–– Salario massimo da assicurare obbligatoriamente 60 435.–– Salario minimo da assicurare 3555.–
	Prestazioni di vecchiaia	<p>Tasso d'interesse dell'1% sull'avere di vecchiaia</p> <p>Rendita di vecchiaia dall'età di 64/65 anni</p> <p>L'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento viene trasformato mediante la cosiddetta aliquota di conversione in una rendita garantita a vita. Sono valide le aliquote di conversione seguenti: 6,80% per le donne; 6,80% per gli uomini</p> <p>La persona assicurata può chiedere che le venga versato sotto forma di capitale almeno ¼ del suo avere di vecchiaia LPP obbligatorio.</p>
	Prestazioni per i superstiti	<p>Rendita per vedove/vedovi: 60% della rendita d'invalidità risp. di vecchiaia. Il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata riconosciuta una rendita vitalizia o una corrispondente liquidazione in capitale.</p> <p>Rendita per orfani: 20% dell'Al/RV (anche per bambini in affidamento) (fino a 18/25 max. o in caso di invalidità del bambino almeno del 70%)</p> <p>Indennità unica pari a tre rendite annue per i coniugi che non hanno figli a carico e non hanno ancora raggiunto i 45 anni di età e il cui matrimonio è durato almeno cinque anni.</p>
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Nessuna prestazione
	Incapacità di guadagno temporanea	Nessuna prestazione durante il periodo di attesa
	Incapacità di guadagno permanente	<p>La rendita viene calcolata con la stessa aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il capitale determinante sul quale viene applicata quest'aliquota di conversione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">a) l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile al sorgere del diritto alla rendita d'invalidità eb) la somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria, senza gli interessi <p>Rendita per figli di invalidi: 20% della rendita d'invalidità</p> <p>Diritto alla rendita: 100% a partire dal 70% di invalidità / 75% a partire dal 60% di invalidità / 50% a partire dal 50% di invalidità / 25% a partire dal 40% di invalidità</p>
	Adeguamento delle prestazioni	Adeguamento delle rendite d'invalidità e per i superstiti in corso all'evoluzione dei prezzi fino all'età di pensionamento ordinaria
	Finanziamento	<p>Contributi in % del salario coordinato</p> <p>Accrediti di vecchiaia:</p> <p>25–34 = 7% / 35–44 = 10% / 45–54 = 15% / 55–64/65 = 18%</p> <p>Assicurazione di rischio 1–4%</p> <p>Fondo di garanzia: 0,12% per struttura d'età sfavorevole e 0.005% delle prestazioni d'uscita per copertura insolvenza.</p> <p>Contributo del datore di lavoro pari almeno all'importo dei contributi di tutti i dipendenti.</p>

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

LAINF	
	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Cerchia di persone assicurate	Obbligatoriamente: sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché contro le malattie professionali tutti i dipendenti occupati in Svizzera, – inclusi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i praticanti – i lavoratori a tempo parziale occupati per almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro – i disoccupati che adempiono ai presupposti del diritto ai sensi della LADI Facoltativamente: i datori di lavoro/lavoratori indipendenti, nonché i membri della loro famiglia collaboranti nell'impresa e non assicurati obbligatoriamente /le persone che vivono in unione domestica registrata.
Basi di calcolo	Salario assicurato (s.a.): al massimo 148 200.–
Prestazioni di vecchiaia	
Prestazioni per i superstiti	Rendita vedovile: 40% la vedova ha più di 45 anni / la vedova ha figli / la vedova è invalida per $\frac{2}{3}$ in alternativa: liquidazione in capitale (in rendita annua) (matrimonio <1a = singola / matrimonio <5a = triplice / matrimonio >5a = quintupla) Divorziata: 20% dell'ultimo guadagno (quota degli alimenti max. dovuta) Rendita per vedovi: 40% Al momento della vedovanza esiste la prole (al massimo fino a 18a) o il vedovo è per $\frac{2}{3}$ invalido 15% rendita per orfani di un genitore / 25% rendita per orfani di entrambi i genitori Rendite vedovile e per orfani congiuntamente max. 70% del guadagno assicurato (max. 148 200.–) Alla concorrenza con la rendita AVS max. 90% (rendita complementare) Indennità una tantum per vedove senza prole fino a 45 anni (in base alla durata del matrimonio)
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino Spese mediche, medicinali, degenza nel reparto comune di un ospedale, cure prescritte, mezzi ausiliari Spese di salvataggio, di trasporto, ecc.
	Incapacità di guadagno temporanea Indennità giornaliera pari all'80% del salario computabile (s.a.), a partire dal 3° giorno fino al riacquisto dell'intera capacità lavorativa o fino all'inizio della rendita d'invalidità In caso d'invalidità parziale, riduzione in proporzione
	Incapacità di guadagno permanente In caso d'invalidità totale 80% del s.a. in concomitanza con una rendita AVS o AI al massimo 90% (rendita complementare) In caso d'invalidità parziale, riduzione in proporzione Indennità per menomazione dell'integrità e assegno per grandi invalidi
Adeguamento delle prestazioni	Adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi
Finanziamento	INP = infortuni non professionali (Suva) – 1.05–2.40% (aziende senza bonus/ malus) del salario assicurato – 0.53–4.76% (aziende con bonus/malus) del salario assicurato – Contributi INP in genere a carico del dipendente INP (assicurazione privata) – Tasso di contribuzione secondo i settori IP = infortuni professionali – Tasso di contribuzione secondo i settori – Contributi a carico del datore di lavoro

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

		LAMal
Cerchia di persone assicurate		Legge federale sull'assicurazione malattie
		Assicurazione di base obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, come pure per tutte le persone con attività lucrativa provenienti dagli stati UE o AELS. Assicurazioni complementari facoltative secondo LCA. Per cittadini CH in Stati UE/AELS valgono disposizioni particolari.
Basi di calcolo		Malattia Infortunio Maternità
Prestazioni di vecchiaia		
Prestazioni per i superstiti		
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Spese mediche, medicinali, cure, medico-sanitarie, degenza nel reparto comune di un ospedale, maternità, mezzi ausiliari ecc. Assicurazioni complementari secondo la LCA
	Incapacità di guadagno temporanea	Indennità giornaliera facoltativa secondo la LAMal
	Incapacità di guadagno permanente	
Adeguamento delle prestazioni		
Finanziamento		<ul style="list-style-type: none">– Premio unitario per Cantone/regione di premio e cassa (al massimo 3 regioni di premio per Cantone)– A seconda del Cantone, riduzione dei premi per famiglie e persone singole con reddito modesto– Partecipazione ai costi da parte degli assicurati tramite franchigia (min. 300.–, 0.– per bambini) e aliquota percentuale del 10% (per tutte le prestazioni tranne maternità), per i medicinali 10% o 20%– La franchigia massima ammonta a 700.–

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

Cerchia di persone assicurate	Chi presta servizio militare, civile o di protezione civile, chi partecipa ad azioni di mantenimento della pace o a buoni uffici della Confederazione, i membri del corpo svizzero per l'aiuto umanitario (ASC)	
Basi di calcolo	Salario assicurato: al massimo 152'276.-; Per le persone maggiorenni in corso di formazione 20% dell'importo massimo	
Prestazioni di vecchiaia	Rendita di vecchiaia a partire dall'età che dà diritto alla rendita AVS, sulla base della metà della rendita d'invalidità	
Prestazioni per i superstiti	Rendita per vedove/vedovi 40% Rendita semplice per orfani 15% Rendita doppia per orfani 25% Al massimo il salario annuo computabile	
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Spese mediche, medicinali, cure ospedaliere, mezzi ausiliari, indennità per cure a domicilio o assegno per grandi invalidi, provvedimenti d'integrazione
	Incapacità di guadagno temporanea	Indennità giornaliera/rendita pari all'80% del s.a., dal 1° giorno della perdita di guadagno in caso d'incapacità lavorativa o di integrazione
	Incapacità di guadagno permanente	Rendita d'invalidità 80% del s.a. annuo. In caso di menomazione dell'integrità, diritto a una relativa rendita
Adeguamento delle prestazioni	Adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi e/o dei salari	
Finanziamento	Le spese dell'AM sono a carico della Confederazione. Le persone assicurate a titolo professionale o facoltativo devono pagare le loro proprie quote.	

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1. 2019

		LADI
Cerchia di persone assicurate		Tutti i lavoratori assicurati a titolo obbligatorio nell'ambito dell'AVS
Basi di calcolo		Salario assicurato (s.a.): al massimo 148 200.– (come nella LAINF)
Prestazioni di vecchiaia		Prestazioni particolari Indennità per intemperie in alcuni settori: 6 periodi di conteggio (in genere un mese solare) nel giro di 2 anni
Prestazioni per i superstiti		Prestazioni particolari Indennità per insolvenza per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro, in riferimento al salario assoggettato all'AVS (incl. gli assegni dovuti)
Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: corsi (riqualificazione, perfezionamento professionale), programmi di occupazione temporanea, assegni per periodi d'introduzione, assegni per formazione, promozione dell'attività lucrativa indipendente
	Incapacità di guadagno temporanea	Indennità per lavoro ridotto: 18 periodi di conteggio nel giro di 2 anni (nel calcolo del diritto massimo si tiene conto dell'indennità per intemperie)
	Incapacità di guadagno permanente	Importo massimo delle indennità giornaliere: a) 260 indennità giornaliere, se l'assicurato è in grado di comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi complessivi; b) 400 indennità giornaliere, se l'assicurato è in grado di comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi; c) 520 indennità giornaliere, se l'assicurato è in grado di comprovare un periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e ha più di 55 anni o percepisce una rendita d'invalidità di almeno il 40%. Ammontare dell'indennità giornaliera: a) l'indennità giornaliera intera corrisponde all'80% del guadagno assicurato; b) gli assicurati senza obblighi di mantenimento nei confronti dei figli o la cui indennità giornaliera intera è superiore a 140.– e che non sono invalidi, ricevono il 70% del guadagno assicurato
Adeguamento delle prestazioni		
Finanziamento		Contributi: 2,2% del salario fino a 148 200.– Il datore di lavoro e il dipendente pagano ciascuno la metà 1% di solidarietà sulla parte di salario a partire da 148 201.–

Generali Assicurazioni
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1, Svizzera
T +41 800 881 882
info.ch@generali.com

generali.ch